



Circolare del 08 Febbraio 2016

Oggetto

CIRCOLARE DI APPROFONDIMENTO – IL NUOVO REGIME FORFETTARIO

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Riassumiamo le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 e approfondite nel corso del Forum de “Il Sole 24 Ore” **Telefisco 2016** tenutosi lo scorso 28/01.

L’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 ha introdotto la disciplina del **regime forfetario** riservato alle **persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo** che rispettano determinati requisiti, recentemente oggetto di alcune modifiche ad opera dell’art. 1, commi da 53 a 55, ddl Finanziaria 2016 approvati dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) commi da 111 a 113.

A decorrere dall’1.1.2016 l’attuale regime dei minimi è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, iniziano l’attività entro la fine del 2015.

REQUISITI D’ACCESSO AL NUOVO REGIME FORFETTARIO

Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente presentano i seguenti requisiti:

a) **ricavi conseguiti / compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati nell’apposita Tabella**, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività (limite compreso tra € 30.000 e 50.000 in luogo del precedente compreso tra € 15.000 ed € 40.000). In presenza di più

Alessandro Barbalace – Danilo Sandrini

Monza (MB) 20052 – Piazza Carrobiolo n. 5 – Tel. 039/2315782 Fax 039/3903125 – studio@briaconsulting.it



attività cui risultano applicabili soglie di ricavi / compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non concorre al superamento del limite l'eventuale adeguamento agli studi di settore / parametri.

La verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 54 va effettuata avendo riguardo all'anno precedente quello di riferimento. Pertanto con riferimento al 2016, le condizioni di accesso vanno verificate nel **2015** e, analogamente al regime dei minimi, andranno successivamente verificate anno per anno.

Quindi i nuovi limiti dei ricavi che entreranno in vigore **dall' 1.1.2016** si applicheranno per la verifica dei requisiti per il periodo d'imposta 2016 prendendo ad esame il periodo d'imposta 2015. In pratica al 1.1.2016 il contribuente verificherà di non aver superato i limiti vigenti al 1.1.2016 prendendo ad esame il periodo 2015, per esempio un professionista che nel 2015 ha conseguito per 20.000 euro e non ha potuto usufruire del regime forfettario in quanto il limite era 15.000 euro, nel 2016, col nuovo limite di 30.000 euro, rientra nel regime agevolato.

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi		Coeff. redditività
		Vecchi	Nuovi	
(10 – 11)	Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000	40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	50.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40.000	40%
47.82 – 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	30.000	54%
(41 – 42 – 43) – (68)	Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000	86%
46.1	Intermediari del commercio	15.000	25.000	62%



(55 – 56)	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000	40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000	78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	Altre attività economiche	20.000	30.000	67%

b) **spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui** a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR.

c) **costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell'ammortamento, non superiore a € 20.000.** Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione / comodato si considera il valore normale. Per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dalla società concedente. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso. Per i soggetti già in attività le condizioni di accesso dal 2016 vanno verificate nel 2015 e successivamente anno per anno. In caso



di inizio dell'attività si ritiene possibile utilizzare il regime forfetario a prescindere dai ricavi / compensi percepiti nell'anno di inizio.

Ai fini dell'adozione del nuovo regime è **irrilevante l'età del contribuente** con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. Inoltre, per il regime in esame non è previsto **alcun limite di durata**.

ESCLUSIONI

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti;
- nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000 (non vale se il lavoro dipendente cessato nel corso del 2015).

SEMPLIFICAZIONI

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:

- **esonero** dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- **non assoggettamento ad IVA** delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- **esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA**, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- **non assoggettamento a ritenuta alla fonte** dei ricavi / compensi;
- **non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta** (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
- **esclusione dall'IRAP**;
- **esclusione dall'applicazione degli studi di settore / parametri**;
- **reddito determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività** ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la **contribuzione ridotta del 35%**;



- applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del **15%**, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell'IRPEF.

ACCESSO AL REGIME

Il regime forfettario, così come il "vecchio" regime dei minimi, è un regime naturale qualora l'impresa/lavoratore autonomo **rispetti i requisiti richiesti**. Ciò significa che, a partire dal **1° gennaio**, i soggetti interessati operano come contribuenti forfettari applicando le regole previste per tale regime senza necessità di effettuare alcuna comunicazione.

Conseguentemente il contribuente che ha operato nel 2015 nel regime forfettario, se al 1.1.2016 rispetta tutti i requisiti richiesti può continuare adoperare in tale regime senza alcuna comunicazione. I soggetti che iniziano un'attività **ex novo** e ritengono di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa per poter aderire al regime forfettario, devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (Mod. AA9/11).

Il contribuente **già in attività in regime ordinario** ed in possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina, che intende adottare il regime forfettario:

- non è tenuto ad effettuare alcuna opzione, poiché in presenza di requisiti il regime opera come regime naturale;
- deve adottare dall'inizio dell'anno in cui si applica il regime, comportamenti coerenti con le semplificazioni e le altre regole introdotte per tali soggetti.

I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfettario che non intendono adottare il nuovo regime, possono comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'opzione, che non può essere disgiunta ai fini IVA e imposte dirette, avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca.

PER CHI INIZIA L'ATTIVITA' NEL 2016 O L'HA INIZIATA NEL 2015 – (START-UP)

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per i contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) e che intraprendono **un'attività "nuova"**, il reddito determinato con le regole previste per il regime forfettario è **ridotto di 1/3 per l'anno di inizio attività e per i due successivi**.

L'attività è considerata "nuova", analogamente a quanto previsto per l'adozione del regime dei minimi, se rispetta le seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;



- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario.

Sulla base del testo del Disegno di Legge di Stabilità 2016 dal 2016, si applicherà, invece **l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività.**

Nel comma 3 dell'art. 8 del DDL di Stabilità 2016 è stato espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso **una nuova attività nel 2015** avvalendosi della riduzione di un terzo del reddito (stabilita dall'art. 1, comma 65, della Legge n. 190/2014) **possono applicare la nuova aliquota del 5%** nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Al contrario il contribuente che nel 2015 ha operato in regime ordinario qualora nel 2016 transiti al regime forfettario **dovrà applicare l'aliquota piena del 15%.**

CRITICITA' E CASISTICHE DI PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2015

Con riferimento ad un soggetto che ha iniziato l'attività nel 2015 si potevano prospettare le seguenti situazioni:

- applicazione del regime forfettario (eventualmente "start up");
- applicazione del regime dei minimi;
- applicazione di regime ordinario.

In base a quanto adottato nel 2015, per il 2016 sono disponibili le seguenti soluzioni.

ADOZIONE DEL REGIME FORFETTARIO

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime **forfettario proseguono con tale regime nel caso in cui siano rispettati i nuovi requisiti di ricavi / compensi** e le ulteriori condizioni richieste (spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 / costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000, ecc.).



SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO “START-UP”

I soggetti che hanno iniziato una “nuova” attività **nel 2015** adottando il regime forfetario “start up” passano al nuovo regime forfetario “start up” usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2019, **se in possesso dei requisiti di ricavi / compensi** e le ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario.

Di conseguenza, tali soggetti:

- per il 2015 applicano l’aliquota del 15%, con riduzione del reddito di 1/3;
- per il 2016, 2017, 2018 e 2019 beneficiano dell’aliquota ridotta del 5%.

ADOZIONE REGIME DEI MINIMI

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime dei minimi proseguono nel 2016 con tale regime fino alla scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età.

ADOZIONE REGIME ORDINARIO IVA

I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti di ricavi / compensi (vecchi limiti) e delle ulteriori condizioni richieste per adottare il regime forfetario, sembrava fossero vincolati ad adottare il regime ordinario fino al 2017 in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015, tale “scelta” ha una durata minima triennale.

Ora, in seguito ai chiarimenti forniti dalla Agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco 2016, **il regime forfetario di determinazione del reddito potrà essere applicato dal 2016 anche dai contribuenti che negli anni precedenti abbiano optato per un regime fiscale o contabile diverso**. L’ Agenzia delle Entrate sostiene che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016; si tratta infatti della misura dell’imposta sostitutiva per le nuove attività, il periodo minimo di applicazione, la tassazione agevolata ora fissato per cinque anni anche nel regime forfetario. Per queste ragioni l’Agenzia sostiene che, per chi ha esercitato l’opzione anche mediante comportamenti concludenti, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell’articolo 1 del decreto n. 442/1997.

Possiamo quindi avere le seguenti situazioni:

- 1. contribuente che ha iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi;** questo contribuente può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l’imposta sostitutiva del 5%. Questo passaggio è comunque vantaggioso in quanto nel regime forfetario il reddito si determina con un coefficiente e quindi non rilevano i costi, i contributi previdenziali sono ridotti del 35% ed il regime si applica per l’intero anno anche in caso di superamento del limite di ricavi nel corso



del periodo di imposta. Ha interesse a rimanere nel regime dei minimi chi è giovane, in quanto lo può mantenere fino al trentacinquesimo anno di età.

- 2. contribuente che nel 2015 si è collocato in regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell'anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l'ammissione al regime semplificato.** In questo caso l'opzione sarebbe vincolante per altri due anni ma il contribuente può transitare nel regime forfettario, in tal caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva. Quindi, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario dell'iva, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare questa opzione e accedere al regime forfettario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE INPS AGEVOLATO (OPZIONE)

I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, hanno introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai **soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti**.

I soli contribuenti esercenti attività d'impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui all'articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990.

La Legge di Stabilità interviene ora sul comma 77 sostituendolo integralmente.

In virtù delle modifiche apportate si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia **"ridotta del 35 per cento"**.

A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato:

- torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d'anno alle normali scadenze trimestrali, **nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento**. Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente.

Dovrà essere chiarito al riguardo se i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per la contribuzione ridotta, versione Stabilità 2015, siano automaticamente attratti dalle nuove modalità

di versamento ovvero se si debba in qualche modo confermare l'opzione. Sul punto l'Inps dovrà, eventualmente, fornire istruzioni.

VARIABILI RILEVANTI PER LA SCELTA

Si evidenziano, per ciascun comparto impositivo, le variabili che influenzano la scelta del regime.

EFFETTI CONNESSI ALL'ESCLUSIONE DALL'IVA

Come accennato, ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i contribuenti minimi e pertanto:

- **non addebita l'IVA** in via di rivalsa ai propri clienti;
- **non detrae l'IVA** a credito sugli acquisti. L'esclusione dall'IVA nell'ambito della scelta tra regime ordinario e forfetario;
- risulta particolarmente conveniente per un'attività effettuata **prevalentemente con consumatori finali**. Infatti, il contribuente forfetario che non addebita l'IVA in via di rivalsa è probabile che tenda a mantenere fermo il prezzo dei beni / servizi, recuperando come maggiore ricavo / compenso l'importo corrispondente all'IVA a debito nel regime ordinario. Tale vantaggio va misurato al netto dell'IVA non detratta sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente;
- rappresenta complessivamente **uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA** in quanto, mentre dal lato delle cessioni / prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell'IVA, il contribuente forfetario perde l'IVA assoluta sugli acquisti. Va infine considerato che "l'effetto" IVA, per i soggetti che operano con consumatori finali, è vantaggioso in termini di carico fiscale complessivo; tuttavia, poiché tali soggetti incasseranno quale maggiore ricavo / compenso l'importo corrispondente all'IVA a debito, si potrebbe determinare il superamento della soglia prevista per l'uscita dal regime dopo aver adottato il regime forfetario.

CARICO FISCALE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Un altro elemento da considerare nella valutazione riguarda il **carico fiscale comparato** ai fini delle imposte dirette. Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va valutato, in prospettiva, se sia più conveniente scegliere tra:

1. la determinazione di un reddito forfetario oppure analitico;
2. la tassazione sostitutiva del 15% oppure ordinaria con versamento dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP (che spesso comunque non risulta dovuta).



Quanto al primo punto, considerato che la percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all'attività economica, **per ciascuna posizione va verificata l'incidenza dei costi effettivi e confrontata con la percentuale forfetaria.**

In relazione al secondo punto, invece, va considerato che l'aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in **quanto l'imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d'imposta spettante per i possessori di redditi d'impresa / lavoro autonomo.**

Nella valutazione vanno altresì considerati i seguenti fattori:

- in caso di possesso solo di reddito d'impresa / lavoro autonomo **si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili / deducibili** (ad eccezione dei contributi previdenziali);
- **in caso di possesso di altri redditi è necessario valutare sia la convenienza a non tassare il reddito d'impresa / lavoro autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere deduzioni e detrazioni, sia l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia dipendenti dal reddito complessivo.** In ultima analisi è necessario calcolare il carico impositivo attuale e quello che deriverebbe applicando le regole previste dal regime forfetario.

ASPETTI PREVIDENZIALI

Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfetario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei **contributi previdenziali sul reddito in misura ridotta**. L'opzione riguarda solo la Gestione INPS Ivs (artigiani e commercianti) e non riguarda quindi la Gestione Separata dell'Inpe né tantomeno le Gestioni previdenziali delle Casse per i Liberi Professionisti.

ALTRE VARIABILI

Le altre variabili da considerare, per le quali risulta più difficile effettuare un conteggio analitico, sono connesse alle seguenti ulteriori semplificazioni:

- non assoggettamento agli studi di settore;
- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dagli adempimenti dei sostituti d'imposta.

LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA PER CHE TRANSITA DAL REGIME IVA ORDINARIO

In considerazione del mutato regime di detrazione dell'IVA a credito, i soggetti che dal 2016 passano dal regime ordinario di determinazione dell'IVA al regime in esame, ai sensi dell'art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 **devono effettuare la rettifica della detrazione dell'IVA a credito operata** con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2015.



Come precisato nella CM 24.12.97, n. 328/E, “lo scopo delle rettifiche è, sostanzialmente, ... di adeguare la detrazione dell’imposta all’effettiva e mutata destinazione dei beni e dei servizi”. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E, “l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi.”

Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica:

- va eseguita se **non sono trascorsi i 5 anni successivi all’entrata in funzione** ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili;
- non si effettua per i beni di costo unitario **non superiore a € 516,46** o per i beni con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.

Da quanto sopra si evince innanzitutto che la rettifica interessa in particolare:

- le rimanenze di beni risultanti al 31.12.2014;
- i servizi non utilizzati al 31.12.2015 (ad esempio, i canoni di leasing fatturati nel 2015 riferiti al 2016);
- i beni mobili ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2015 non è ancora scaduto il predetto periodo (5 anni). Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2012 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2011, è già trascorso il quinquennio;

Secondo quanto precisato dal MEF nella citata Circolare n. 328/E, per consentire l’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, è necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare distintamente, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. L’IVA relativa a tali beni va determinata sulla base delle fatture d’acquisto più recenti.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA RETTIFICA IVA

Per il calcolo dell’ammontare dell’IVA da “restituire” all’Erario va considerato che:

- con riferimento alle rimanenze e ai servizi non ancora utilizzati, deve essere rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito detratta all’atto dell’acquisto;
- relativamente ai beni strumentali (diversi dagli immobili) acquistati dal 2012 in poi, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio;



In presenza di **autovetture** la rettifica riguarda solo la quota dell'IVA detratta applicando il regime ordinario e quindi per la quantificazione dell'imposta da "recuperare" va generalmente assunto il **40%** dell'IVA a credito;

Relativamente agli **immobili acquistati** o ultimati dal 2007, la rettifica deve essere effettuata con riferimento a tanti decimi dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio.

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IVA DA RETTIFICA

Considerato che l'importo della rettifica non assume autonoma rilevanza (come diversamente previsto per la rettifica della detrazione IVA connessa all'adozione del regime dei minimi) quanto indicato nel suddetto rigo VF56 concorre a determinare il saldo IVA 2015. Il versamento dello stesso è collegato alla modalità di **presentazione della dichiarazione**.

Di conseguenza **in caso di presentazione del mod. IVA 2015 in forma autonoma**, il versamento va eseguito **entro il 16.3.2016** (codice tributo "6099") in unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate), tenendo presente che:

- l'importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi;
- le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2016, data entro la quale va versata la prima rata.

In caso di presentazione della **dichiarazione IVA in forma unificata** nel mod. UNICO 2016 il versamento, va effettuato :

- con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma (entro il 16.3 in unica soluzione o in forma rateale con la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima da versare entro il 16.3);
- ovvero entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015 (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

TEMPISTICA PER LA SCELTA

La decisione di usufruire del nuovo regime forfetario deve essere assunta all'inizio del 2016, considerato che già dall'1.1.2016 il soggetto non deve, ad esempio, addebitare l'IVA nelle fatture.

Tale decisione può essere invece assunta "di fatto" anche in un momento successivo per i contribuenti non obbligati all'emissione della fattura.



BriaConsulting Commercialisti Associati

Consulenza Societaria - Fiscale - del Lavoro

Alla data dell'1.1.2016 il soggetto deve pertanto essere certo di rispettare i requisiti previsti dalla norma per l'accesso ed avere già effettuato le valutazioni di convenienza.

Attenzione dal 2016, salvo modifiche alla normativa, l'opzione al regime ordinario **diventa vincolante per il triennio** (art. 3 Dpr 422/1997).

BRIACONSULTING COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Alessandro Barbalace – Danilo Sandrini

Monza (MB) 20052 – Piazza Carrobiolo n. 5 – Tel. 039/2315782 Fax 039/3903125 – studio@briaconsulting.it